REGOLAMENTO CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI E A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE[1]

Il Consiglio comunale, richiamato l'art. 30 Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili

risolve

CAPITOLO I
FINALITÀ

Scopo

Art. 1 **1** Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale, volte a sostenere l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene e la mobilità sostenibile.
2 Gli incentivi erogati ai beneficiari sono posti a carico del Fondo FER.

CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI GENERALI

Beneficiari

Art. 2 **1** Gli incentivi finanziari sono destinati alle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio nel comprensorio comunale.

Autorità competente e procedura

Art. 3 **1** L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'amministrazione.
2 L'ordinanza d'applicazione definisce:
a) la procedura per l'ottenimento degli incentivi;
b) l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi.

CAPITOLO 3
INCENTIVI

Incentivi

Art. 4 **1** Sono erogati nei seguenti settori:

a) Mobilità:
L'incentivo è concesso per i seguenti tipi d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico in seconda classe, è riconosciuto anche per gli abbonamenti per la prima classe. L'ammontare è calcolato sul prezzo di acquisto dell'abbonamento per la seconda classe[2]:

1. Abbonamento "Arcobaleno" annuale o mensile per tutta la popolazione [3] [4]	50% del prezzo d'acquisto

[1] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2019 – approvazione SEL del 05.04.2020 (Inc. no. 124-RE-15451) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2020 (RM 2064/2020)
[2] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024) – correzione RM 723/2025
[3] Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell'1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)
[4] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024)

2. abrogato [5] [6]
3. abrogato[7] [8]
4. Abbonamento "Metà prezzo" per tutta la popolazione [9] [10] — 50% del prezzo d'acquisto
5. Abbonamento "Generale (AG)" per ragazzi e giovani[11] [12] — 20% del prezzo d'acquisto
6. Abbonamenti "Generale (AG)" per adulti [13] — 10% del prezzo d'acquisto

b) Protezione ambientale:
Il contributo annuo a mappale per la manutenzione delle aree verdi di proprietà.
1. Carburante alchilato — da CHF 30.00 a CHF 200.00

c) Installazione impianti fotovoltaici e solari termici[14]:
Sono concessi incentivi per l'installazione o l'ampliamento di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di collettori solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria.
Gli incentivi vengono concessi a condizione che siano a beneficio di aiuti cantonali o federali confermati.
Incentivo sovvenzionato: 50% massimo dell'aiuto cantonale ritenuto un massimo di CHF 2'000.00

[5] Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell'1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)
[6] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024)
[7] Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell'1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)
[8] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024)
[9] Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell'1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)
[10] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024)
[11] Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell'1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)
[12] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024) – correzione RM 723/2025
[13] Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell'1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)
[14] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024)

d) Risanamento energetico degli edifici:
Sono concessi incentivi per il risanamento energetico degli edifici.

1. [15]Per il grado di isolamento termico minimo fanno stato i coefficienti indicati dalle direttive o dai decreti cantonali.
 Gli incentivi vengono concessi a condizione che siano a beneficio di aiuti cantonali o federali confermati e l'opera sia stata ultimata.
 Incentivo sovvenzionato[16]: 50% massimo dell'aiuto cantonale ritenuto un massimo di CHF 2'000.00

2. Sostituzione finestre[17].
 Incentivo sovvenzionato: CHF 60/mq, massimo CHF 2'000.00 a condizione che il coefficiente di trasmissione termica dei nuovi serramenti (W/mqK) sia ≤ 0.70

3. Conversione impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili[18].
 Incentivo sovvenzionato: CHF 4'000.00 a condizione che siano rispettati i requisiti per l'ottenimento dei sussidi cantonali e federali

e) Acquisto bicicletta elettrica (e-bike)[19]:
Incentivo sovvenzionato: incentivo 20% del costo massimo CHF 200.00

Prelievo dal Fondo FER

Art. 5 [1] Per il finanziamento degli incentivi di cui all'art. 4, è messo a disposizione un importo annuo di un minimo CHF 1'000.00 ad un massimo di CHF 70'000.00[20].

[15] Approvato dal CC durante la seduta del 15.06.2026 – approvazione SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[16] Approvato dal CC durante la seduta del 15.06.2026 – approvazione SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[17] Approvato dal CC durante la seduta del 15.06.2026 – approvazione SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[18] Approvato dal CC durante la seduta del 15.06.2026 – approvazione SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[19] Approvato dal CC durante la seduta del 15.06.2026 – approvazione SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[20] Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024)

CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Entrata in vigore **Art. 6** [1] Il presente Regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Allegati[21]

Disposizioni normative di riferimento a livello cantonale:
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024[22];
- Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024[23];
- Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025[24];
- [25]
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER).

[21] Modifica d'ufficio SEL del 01.04.2024 (Inc. 5925) – entrato in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 16/2024)
[22] Modifica d'ufficio SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[23] Modifica d'ufficio SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[24] Modifica d'ufficio SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)
[25] Modifica d'ufficio SEL del 16.09.2026 (Inc. 9359) – entrato in vigore in data 1 novembre 2026 (RM 1313/2026)